

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4135

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2170)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 marzo 2011*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO**DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Con riferimento all'Articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate", nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente:

"3 - l'imposta regionale sulle attività produttive".

ARTICOLO II

Con riferimento all'Articolo 3 della Convenzione "Definizioni Generali", paragrafo 1, sottoparagrafo (i), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

" (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; "

ARTICOLO III

L'Articolo 27 della Convenzione "Scambio di informazioni" è modificato come segue:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o



autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.


5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

ARTICOLO IV

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avrà effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.

Fatto in duplice esemplare a LECCE..... il 13..... GIUGNO... 2008, nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Federazione Russa



PROTOCOL**TO AMEND THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION OF 9 APRIL 1996**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, with Additional Protocol, signed at Rome on 9th April, 1996 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

ARTICLE I

With reference to Article 2 of the Convention "Taxes Covered", in the list of the Italian taxes, the taxes listed at paragraph 3, subparagraph a), number 3 - the local income tax ("l'imposta locale sui redditi") and number 4 - the net worth tax on enterprises ("l'imposta sul patrimonio netto delle imprese") shall be deleted and replaced by the following:

"3 - the regional tax on productive activities ("l'imposta regionale sulle attività produttive")."

ARTICLE II

With reference to Article 3 of the Convention "General definitions", paragraph 1, subparagraph (i), letter i) shall be replaced by the following:

"(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"

ARTICLE III

Article 27 of the Convention "Exchange of information" shall be modified as follows:

"1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight



of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE IV

Each of the Contracting States shall notify to the other, through the diplomatic channels, the completion of the procedures required by its domestic law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall have effect in both States on or after the first day of the month following the latter of these notifications.

Done in duplicate at ...LECCO... this 13th day of ...JUNE... 2008. in the Italian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Russian Federation



PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0046090